



COMUNE DI GENOVA

117 11 0 - CORPO POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE PROTEZIONE CIVILE,
COMUNICAZIONE OPERATIVA E POLIZIA AMBIENTALE
Schema Provvedimento N. 2014-POS-69 del 21/03/2014

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: MISURE DI SICUREZZA A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' DELLA POPOLAZIONE A SEGUITO DI GUASTO ALLA RETE GAS NAZIONALE AVVENUTO IL GIORNO 20 MARZO 2014.

Su proposta dell'Assessore alla Protezione Civile, Giovanni Crivello

IL SINDACO

PREMESSO che:

in data 20 marzo 2014, è pervenuta informazione da parte dell'Ing. Guerra Marco, Referente per Genova Reti Gas, che segnala la rottura della rete gas nazionale (SNAM) che alimenta i seguenti comuni: Genova, Mele, Sant'Olcese, Ceranesi, Serra Riccò, Bogliasco, Pieve, Bargagli, Torriglia, Tribogna, Moconesi, Avegno, Cicagna, Favale di Malvaro, Uscio, Lorsica, Mignanengo, Davagna, Lumarzo, e Neirone;

VISTI:

la nota della Prefettura di Genova Ufficio Territoriale del Governo prot. 13087/10/2014 Area 5 P.C. con la quale si invitano i Sindaci ad assumere ogni iniziativa per ridurre al minimo il consumo di gas metano ed in particolare ad evitare l'accensione di impianti di riscaldamento;

le note pervenute in data odierna a firma dell'Ing. Paolo Del Gaudio, Presidente di Genova Reti Gas con le quali si richiede l'adozione dei più opportuni provvedimenti al fine di limitare l'uso di gas metano e garantire la continuità di esercizio di distribuzione in tutti i comuni serviti.

Tale misura si rende indispensabile al fine di evitare lo svuotamento della rete del gas che comporterebbe la sospensione obbligatoria del servizio e la necessità di riattivazione successiva senza poter garantire la continuità del servizio stesso alle utenze sensibili quali ad esempio gli ospedali.

DATO ATTO CHE:

come riportato nella citata nota, a seguito del guasto sulla rete nazionale di Snam Rete Gas e la conseguente chiusura dell'alimentazione di quattro delle sette stazioni di ricezione metano, la capacità di alimentazione dell'impianto di distribuzione gas dei Comuni interessati ha subito

forti limitazioni in termini di portate disponibili. Conseguentemente, non esistendo una capacità di accumulo, è assolutamente necessario che la portata erogata agli utenti finali sia, istante per istante, non superiore a quella massima consentita in ingresso dalla situazione di emergenza creata. Qualora quanto sopra non si realizzasse il rischio è quello della progressiva diminuzione della pressione in rete e della conseguente impossibilità a garantire la continuità del servizio erogato; tale obbligo di sicurezza è previsto, tra l'altro, dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ai distributori.

In particolare detta continuità verrebbe meno anche per soggetti sensibili quali ospedali, cliniche, case di cura e similari. Inoltre le procedure di riattivazione, a fronte dell'eventuale sospensione completa dell'erogazione, comporterebbero l'esigenza di interventi complessi ai fini dell'esercizio in sicurezza degli impianti.

CONSIDERATO che:

alla luce del contenuto e delle dettagliate valutazioni tecniche esplicitate nelle citate note si rende necessario adottare le misure idonee per prevenire il grave rischio che si verifichi l'interruzione in via generale di un servizio essenziale quale quello dell'erogazione del gas, nella rilevata situazione di emergenza;

RITENUTO:

di dover comunque garantire l'erogazione indispensabile del gas per gli usi essenziali a tutela della salute e della incolumità delle persone con particolare riferimento ai soggetti deboli ospitati negli ospedali e nelle strutture socio sanitarie cittadine;

VISTI

l'art. 108, comma 1 lettera c punto 1) del D.Lgs. n°112/98 che disciplina le funzioni e compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;

la legge 225/1992, come modificata dalla Legge 12 luglio 2012, n.100, istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed in particolare l'art. 15 prevede le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;

il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/2000 e in particolare gli articoli 50 commi 4, 5 e 6 e 54 comma 4 ai sensi dei quale il Sindaco adotta i provvedimenti anche contingibili e urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute e l'incolumità pubblica;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato trasmesso in via preventiva al Prefetto di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 D. Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere del Segretario Generale

ORDINA

Ai terzi responsabili, agli amministratori di condominio nonché ai privati cittadini lo spegnimento dei seguenti impianti alimentati a gas metano fornito dalla rete di “Genova Reti Gas S.r.l.”:

- impianti termici civili centralizzati e autonomi
- impianti adibiti alla produzione di acqua calda sanitaria
- impianti di combustione utilizzati in processi produttivi

Restano esclusi dal divieto di utilizzo gli impianti di fornitura del gas dedicati ai presidi sanitari, socio sanitari pubblici e privati (a titolo esemplificativo ospedali e case di cura)

CONSENTE

l'utilizzo di gas metano per cottura alimentare.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 *bis* della L. 7.8.1990, n. 241, fino al completo ripristino delle condizioni normali di esercizio e comunque non oltre 72 ore.

MANDA

Al Comando di Polizia Municipale, alla Direzione Mobilità, alla Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico, alla Direzione Ambiente, Igiene, Energia, alla Direzione Patrimonio e Demanio, alla Direzione Scuola, sport e politiche giovanili, alla Direzione Servizi civici, legalità e diritti, alla Direzione Sviluppo economico, alla Direzione Comunicazione e Promozione della Città, ai Municipi, ad Aster, A.M.T. ed A.M.I.U. per le attività di competenza;

DISPONE

- 1) Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e venga affissa nelle sedi dei Municipi;
- 2) Che alla stessa sia data la massima diffusione anche attraverso gli organi di stampa dando all'uopo mandato per i relativi adempimenti alla Direzione Comunicazione e Promozione della Città;
- 3) Di inviare il presente provvedimento:
 - alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo, di Genova,
 - alla Questura di Genova,
 - al Comando Provinciale dei Carabinieri di Genova,
 - al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova,
 - alla Regione Liguria,
 - alla Provincia di Genova,
 - alla Direzione Scolastica Regionale per la Liguria – Ambito territoriale di Genova,

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Sindaco
Marco Doria